



**COMUNE DI ISERA**  
provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DI DATA 31.07.2012  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DI DATA 02.08.2017  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DI DATA 17.12.2018

## Sommario

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	5
Articolo 1 - Dotazioni e normativa e riferimento.....	5
Articolo 2 - Costruzione e ampliamenti di cimiteri.....	5
Articolo 3 - Cadaveri ricevibili.....	5
Articolo 4 - Autorizzazione al seppellimento e rilascio concessioni cimiteriali .....	5
Articolo 5 - Registro autorizzazioni al seppellimento.....	6
Articolo 6 - Controllo registri.....	6
Articolo 7 - Deposito di osservazione e camera mortuaria.....	6
Articolo 8 - Composizione del cimitero.....	6
Articolo 9 - Vigilanza sui cimiteri.....	6
Articolo 10 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....	6
Articolo 12 - Sepolture private fuori dai cimiteri.....	7
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI .....	7
Articolo 13- Denuncia di morte.....	7
Articolo 14 - Notizie di morte .....	7
Articolo 15 - Casi di morte su suolo pubblico.....	7
Articolo 16 - Doveri dei medici.....	7
Articolo 17 - Rinvenimento parti di cadavere .....	7
Articolo 18 - Medico necroscopo .....	8
Articolo 19 - Nati morti.....	8
Articolo 20 - Morti per malattia infettiva .....	8
Articolo 21 - Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.....	8
Articolo 22 - Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa.....	8
Articolo 23 - Inumazione di parti per operazioni chirurgiche .....	8
Articolo 24 - Prodotti del concepimento dopo il sesto mese .....	8
CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO .....	8
Articolo 25 - Riscontro diagnostico.....	8
Articolo 26 - Riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività.....	9
Articolo 27 - Comunicazione risultati riscontri diagnostici .....	9
CAPO IV - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	9
Articolo 28 - Periodo di osservazione .....	9
Articolo 29 - Caso di morte improvvisa.....	9
Articolo 30 - Caso di morte per malattia infettiva.....	9
Articolo 31 - Modalità per periodo di osservazione .....	9
Articolo 32 - Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione.....	10
Articolo 33 - Assistenza e sorveglianza .....	10
CAPO V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI .....	10
Articolo 34 - Rimozione del cadavere.....	10
Articolo 35 - Feretri.....	10
Articolo 36 - Modalità collocamento nel feretro .....	10
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI .....	10
Articolo 37 - Usi e rinuncia a privata.....	10
Articolo 38 - Carri funebri.....	10
Articolo 39 - Autorizzazione al trasporto.....	10
Articolo 40 - Morti giacenti sul suolo pubblico.....	11
Articolo 41 - Morti per malattia infettiva -diffusiva.....	11
Articolo 42 - Cadavere portatore di radioattività.....	11
Articolo 43 - Tragitti dei cortei funebri.....	11
Articolo 44 - Divieto di soste e interruzioni dei cortei .....	11
Articolo 45 - Trasporto per la cremazione.....	11
Articolo 46 - Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100.....	11
Articolo 47 - Modalità del trasporto .....	12
Articolo 48 - Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino .....	12
Articolo 49 - Trasporto di cadaveri per altri scopi .....	12
Articolo 50 - Trasporto di ossa umane e resti mortali .....	12

CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO .....	12
Articolo 51 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio .....	12
CAPO VIII- CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.....	12
Articolo 52 - Cremazione .....	12
Articolo 53 - Rimborso del costo a tariffa.....	13
Articolo 54 - Destinazione delle ceneri .....	13
Articolo 55 - Dispersione delle ceneri.....	13
Articolo 56 - Conservazione delle ceneri .....	14
Articolo 57 - Trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni.....	14
Articolo 58 - Verbale consegna urne cinerarie.....	15
Articolo 59 - Autopsie .....	15
Articolo 60 - Imbalsamazione .....	15
Articolo 61 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.....	15
CAPO IX – INUMAZIONI.....	15
Articolo 62 - I campi di inumazione.....	15
Articolo 63 - Casseri provvisori .....	16
Articolo 64 - Modalità movimenti di terra .....	16
Articolo 65 - Dimensioni delle fosse.....	16
Articolo 66 - Materiali consentiti per le casse.....	16
Articolo 67 - Fosse singole.....	17
Articolo 68 - Modalità di sepoltura per inumazione.....	17
Articolo 69 - Fiori, aiuole ed arbusti .....	17
Articolo 70 - Caratteristiche e dimensioni delle lapidi.....	17
CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE.....	17
Articolo 71 - Loculi e aree concedibili ai privati.....	17
Articolo 72 - Atto scritto di concessione .....	17
Articolo 73 - Tariffe di concessione .....	17
A) TUMULAZIONI.....	17
Articolo 74 - Obbligo di duplice cassa .....	17
Articolo 75 - Modalità concessione dei loculi.....	18
Articolo 76 - Collocazione delle ceneri e resti mortali in loculi ossari o cinerarie .....	18
Articolo 77 - Decorazioni, abbellimenti e iscrizioni .....	18
B) TOMBE DI FAMIGLIA .....	18
Articolo 78 - Durata della concessione di aree.....	18
Articolo 79 - Costruzioni nelle aree private date in concessione .....	19
Articolo 80 - Possibilità di concessione .....	19
CAPO XI- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	19
Articolo 81 - Esumazioni e estumulazioni delle salme .....	19
Articolo 82 - Esumazioni ordinarie e straordinarie .....	19
Articolo 83 - Divieto apertura dei feretri.....	19
Articolo 84 - Esumazioni ordinarie .....	20
Articolo 85 - Rinvenimenti.....	20
Articolo 86 – Gestione dei rifiuti.....	20
Articolo 87 - Estumulazioni ordinarie.....	20
Articolo 88 - Esumazioni straordinarie .....	21
Articolo 89 - Estumulazioni straordinarie .....	21
Articolo 90 - Verbale delle operazioni .....	21
Articolo 91 - Caso di morte per malattia infettiva.....	21
Articolo 92 - Divieto di esumazione straordinaria .....	21
Articolo 93 - Divieto di intervento sulle salme .....	21
Articolo 94 - Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria .....	22
CAPO XII - PULIZIA DEL CIMITERO .....	22
Articolo 95 - Esecuzione di opere .....	22
Articolo 96 - Apertura dei cimiteri .....	22
Articolo 97 - Introduzione di animali o veicoli .....	22

Articolo 98 - Cura e pulizia dei viali .....	22
Articolo 99 - Cura delle lapidi.....	22
Articolo 100 - Rimozione di ornamenti.....	23
Articolo 101 - Divieto di asportazione .....	23
Articolo 102 - Divieto di danni.....	23
Articolo 103 - Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie .....	23
Articolo 104 - Obbligo di contegno decoroso .....	23
CAPO XIII - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI.....	23
Articolo 105 - Competenze e attribuzioni .....	23
Articolo 106 - Compiti dei custodi .....	23
Articolo 107 - Adempimenti e doveri dei custodi .....	23
CAPO XIV - SANZIONI .....	24
Articolo 108 - Sanzioni .....	24
CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
Articolo 109 - Entrata in vigore.....	24
Art. 110 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche .....	24
Art. 111 - Disposizioni generali .....	24
Art. 112 - Obblighi del comune.....	25
Art. 113 - Zone di rispetto cimiteriali.....	25
Art. 114 - Sistemazione ed ampliamento dei cimiteri .....	25
Art. 115 - Strutture in consorzio.....	25
Art. 116 - Progetti tombe di famiglia .....	25
Art. 117 - Lapidi comunali per iscrizioni ricordo.....	25

## **CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **Articolo 1 - Dotazioni e normativa di riferimento**

1. Il Comune di Isera è dotato del cimitero comunale principale posto nel capoluogo e di tre cimiteri frazionali posti nelle frazioni di Marano, Patone e Lenzima.

La principale normativa del presente regolamento è costituita da:

- a) testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 25 luglio 1934, n. 1265, di seguito denominato RD 1265/1934;
- b) Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, di seguito denominato DPR 285/1990;
- c) Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, di seguito denominato DPR 254/2003;
- d) Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale approvata con legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, di seguito denominata LP 7/2008
- e) Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria, approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008 n. 5-112/Leg, di seguito denominato DPP 5-112/2008.

### **Articolo 2 - Costruzione e ampliamenti di cimiteri.**

1. Per la costruzione e ampliamenti dei cimiteri si devono osservare le norme di cui al capo X del DPR 285/1990.

### **Articolo 3 - Cadaveri ricevibili**

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza o ivi siano nate o iscritte all'AIRE del Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) inoltre possono essere ricevuti anche i cadaveri per i quali sia stata rilasciata dal Sindaco motivata autorizzazione su richiesta dei famigliari.

Si intende sufficiente motivazione la residenza anche temporanea in questo Comune della persona defunta, di un parente o per un particolare legame del defunto con la comunità del Comune di Isera.

E autorizzata la dispersione delle ceneri o l'affidamento nel territorio del comune, delle ceneri di persone indicate al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 4 - Autorizzazione al seppellimento e rilascio concessioni cimiteriali**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma del D.P.R. 285/1990. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 3.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'APSS.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'APSS, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

5. L'identificazione del cadavere potrà essere effettuata da personale comunale o dal personale incaricato al trasporto se appositamente autorizzato dal sindaco.

6. La chiusura del feretro è fatta a cura del personale incaricato del trasporto funebre, decorso il periodo di osservazione.

7. Chi è tenuto alla verifica, alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.

**8. Le concessioni dei loculi vengono rilasciate dallo stesso funzionario preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1) del presente articolo. Con la concessione il funzionario medesimo stabilisce le tariffe da applicare secondo le norme previste dal presente regolamento e fissate con delibera di Giunta.**

#### **Articolo 5 - Registro autorizzazioni al seppellimento.**

L'ufficio comunale competente, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 4 e redige apposita nota nel documento informatico indicante:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 4, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

#### **Articolo 6 - Controllo registri**

1. Il documento informatico, indicato nell'articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

#### **Articolo 7 - Deposito di osservazione e camera mortuaria**

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante il periodo di osservazione, e come camera mortuaria in attesa di essere inumati, cremati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

#### **Art. 8 – Composizione del cimitero**

Il cimitero si compone:

- a) di tombe individuali in campo comune;
- b) di loculi/ossari individuali e comuni per resti mortali;
- c) di loculi/cinerari.

#### **Articolo 9 - Vigilanza sui cimiteri**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti così generali come locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale di polizia mortuaria.
4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 5-112/Leg del 12 febbraio 2008 (di seguito denominato DPP 5-112/2008) svolge compiti di natura igienico sanitaria e presta attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo.

#### **Articolo 10 - Servizi gratuiti ed a pagamento**

I servizi cimiteriali sono a pagamento con l'applicazione delle tariffe secondo la disciplina generale e negli importi aggiornati nel tempo dagli organi comunali competenti. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.

Le spese sono anticipate dal comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, con diritto di rivalsa sugli eredi e sui

redditi delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, fatta salva motivata rinuncia parziale o totale all'azione da parte della giunta comunale.  
Colui che si presenta per richiede un servizio o per concordare le modalità di sepoltura, si presume agisca per sé e in nome e per conto di tutti i familiari interessati.

#### **Articolo 12 - Sepolture private fuori dai cimiteri.**

1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del DPR 285/1990 e contemplate dall'art. 340 del R.D. 1265/1934 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni, e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

### **CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Articolo 13- Denuncia di morte**

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto Centrale di Statistica.

#### **Articolo 14 - Notizie di morte**

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 13, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

#### **Articolo 15 - Casi di morte su suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato previa autorizzazione con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

2. Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera mortuaria, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Articolo 16 - Doveri dei medici**

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 del RD 1265/1934, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 o 45 del DPR 285/1990.

4. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13.2.1964, n.185.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

#### **Articolo 17 - Rinvenimento parti di cadavere**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e

comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Articolo 18 - Medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dai medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'APSS ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 19, 20 e 21.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### **Articolo 19 - Nati morti**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del DPR 285/1990.

#### **Articolo 20 - Morti per malattia infettiva**

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

#### **Articolo 21 - Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa**

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'APSS.

#### **Articolo 22 - Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### **Articolo 23 - Inumazione di parti per operazioni chirurgiche**

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### **Articolo 24 - Prodotti del concepimento dopo il sesto mese**

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

### **CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Articolo 25 - Riscontro diagnostico**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme del DPR 285/1990.

2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. L'APSS può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio delle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

#### **Articolo 26 - Riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### **Articolo 27 - Comunicazione risultati riscontri diagnostici**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del DPR 285/1990.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del RD 1265/1934.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO IV - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Articolo 28 - Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

#### **Articolo 29 - Caso di morte improvvisa**

Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **Articolo 30 - Caso di morte per malattia infettiva**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'APSS, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

#### **Articolo 31 - Modalità per periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 4, 6 e 9 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono

prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli art. 28 e 29.

### **Articolo 32 - Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione**

Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso o **inoportuno** il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'APSS in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

### **Articolo 33 - Assistenza e sorveglianza**

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

## **CAPO V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

### **Articolo 34 - Rimozione del cadavere**

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### **Articolo 35 - Feretri**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

### **Articolo 36 - Modalità collocamento nel feretro**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito con vestiti di stoffa od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

## **CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Articolo 37 - Usi e rinuncia a privativa**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia. In difetto sarà fatto a cura del Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 285/1990. In tal caso il Comune provvede ad ogni altra incombenza necessaria, con eventuale facoltà di rivalsa sull'eredità.
2. Il Comune rinuncia al diritto di privativa consentito dal citato art. 19 e all'imposizione di un diritto fisso per il trasporto a cura di ditte private.

### **Articolo 38 - Carri funebri**

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato DPR 285/1990.

### **Articolo 39 - Autorizzazione al trasporto**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Articolo 40 - Morti giacenti sul suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri, dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, o in mancanza di essa, la cappella cimiteriale purché presenti sufficienti caratteristiche di illuminazione, ventilazione e possibilità di pulizia.

#### **Articolo 41 - Morti per malattia infettiva -diffusiva**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto dal successivo art. 46 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 39, può essere concessa soltanto dopo due mesi dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'APSS.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 46, quando si tratti di malattie infettive diffuse, di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Articolo 42 - Cadavere portatore di radioattività**

1. Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'APSS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 43 - Tragitti dei cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Articolo 44 - Divieto di soste e interruzioni dei cortei**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

#### **Articolo 45 - Trasporto per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione, di cui al precedente art. 39, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Articolo 46 - Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100**

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune che disti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del DPR 285/1990.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato. All'autorizzazione sono allegati:

a) il permesso di seppellimento;

b) il verbale rilasciato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.

Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del DPR 285/1990.

#### **Articolo 47 - Modalità del trasporto**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma, finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

#### **Articolo 48 - Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 285/1990.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del DPR 285/1990.

4. Le funzioni inerenti il passaporto mortuario sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del DPP. 5-1 12/2008.

#### **Articolo 49 - Trasporto di cadaveri per altri scopi**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

#### **Articolo 50 - Trasporto di ossa umane e resti mortali**

1. Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 45 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e gli altri resti assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

#### **Articolo 51 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del DPR 285/1990.

### **CAPO VIII- CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **Articolo 52 - Cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi della legge provinciale 20/06/2008 n.7, dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del

medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge 30 marzo 2001 n. 130, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Ai sensi dell'art. 8 della LP 7/2008 è consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

Se non vi provvede il comune, la cremazione di cui al precedente comma 2 può essere chiesta dai soggetti ivi indicati a loro spese.

### **Articolo 53 - Rimborso del costo a tariffa**

1. Il Comune sostiene direttamente i costi per la cremazione delle salme di cui all'art. 3 del presente regolamento. Eccezionalmente si accolla i costi per la cremazione di salme di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, deceduta nel Comune.

2. Ai famigliari verrà richiesto il rimborso a tariffa come previsto dall'art. 10. Gli stessi provvedono direttamente alle spese di trasporto della salma e dell'urna cineraria.

### **Articolo 54 - Destinazione delle ceneri**

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

- a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 55;
- b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
  1. tumulata in cimitero;
  2. interrata in cimitero;
  3. oggetto di affidamento.

3. Le urne cinerarie possono essere inumate solo se collocate in un contenitore di dimensione cm. 30 x cm. 30 x cm. 30 di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale cemento, vetroresina, plastica di spessore adeguato a sostenere i carichi esterni.

### **Articolo 55 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta.

L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

4. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune;
- b) in un'area verde appositamente destinata, ove prevista

5. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo ivi comprese le case di campagna e montagna, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

6. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
7. Nel caso la manifestazione di volontà non indichi il luogo di dispersione o non sia possibile disperdere le ceneri nel luogo previsto dal defunto il soggetto incaricato potrà indicare un altro luogo.
8. Nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, il soggetto incaricato alla dispersione se impossibilitato, potrà indicare un'altro soggetto secondo l'ordine previsto.
9. Dopo aver disperso le ceneri l'urna vuota non potrà essere abbandonata in natura, ma dovrà essere conservata oppure smaltita direttamente dall'incaricato alla dispersione.

#### **Articolo 56 - Conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 58, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.
2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 57, comma 2, lettera b). In mancanza di manifestazione di volontà scritte, il soggetto incaricato della conservazione può indicare un altro soggetto secondo l'ordine indicato all'articolo 58, comma 2, lettere a) e b) previo assenso di quest'ultimo.
3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.
5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.
6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
7. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune richiesta di affidamento a casa, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
  - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario nonché i dati identificativi del defunto;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di residenza;
  - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
  - d) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
  - g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - h) dichiarazione di sussistenza di tutte le misure idonee per garantire l'inviolabilità dell'urna.
8. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito all'interno dell'abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza, comporta la necessità di segnalazione da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
9. Con l'entrata in vigore delle modifiche sulla conservazione e dispersione delle ceneri di cui al presente capo VII, i soggetti di cui all'art. 55 comma 2 possono chiedere di trasportare le urne custodite nei cimiteri, per l'affidamento o la dispersione, nel rispetto delle norme di cui al presente capo.

#### **Articolo 57 - Trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni**

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### **Articolo 58 - Verbale consegna urne cinerarie**

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. RD 1265/1934 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

### **Articolo 59 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questo all'APSS per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'APSS ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, RD 1 265/1 934 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR 285/1990.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 60 - Imbalsamazione**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'APSS, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 46, è eseguito dall'APSS o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 28, 29,30,31.

### **Articolo 61 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185 in quanto applicabili.

## **CAPO IX – INUMAZIONI**

### **Articolo 62 - I campi di inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.

2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le esumazioni ordinarie si eseguono *non prima di un decennio dall'inumazione*; le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

4. I criteri di utilizzazione delle fosse di cui al comma 2) sono integrati dal presente regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti sempre che siano garantiti i

tempi di mineralizzazione di cui al comma 3); può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione di cui al comma 3).

**5. Le tariffe riguardanti la concessione sono fissate con deliberazione di Giunta comunale.**

#### **Articolo 63 - Casseri provvisori**

1. Il comune provvederà alla posa sulla fossa di un cassero provvisorio sul quale famigliari potranno apporre una targhetta con nome e cognome del defunto. Successivamente il cassero sarà sostituito dalla lapide con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto a carico dei famigliari.

#### **Articolo 64 - Modalità movimenti di terra**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a *non meno di 2,00 metri* di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Articolo 65 - Dimensioni delle fosse**

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere *una profondità non inferiore a metri 2,00*. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di almeno metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. La sepoltura dei cadaveri dei bambini di età inferiore ai dieci anni avviene in appositi campi indicati nelle allegate planimetrie. In caso di mancanza di spazi le fosse vengono scavate in successione con quelle per gli adulti; in tal caso le relative lapidi avranno le dimensioni di quelle degli adulti.

#### **Articolo 66 - Materiali consentiti per le casse**

Per le inumazioni si applicano le norme previste dall'art. 75 del DPR 285/1990 e non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno è consentito se autorizzato dal Ministero della sanità.

Onde evitare di inumare casse di zinco, si suggerirà alle imprese di adottare detto manufatto "Barriera", oppure di mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. onde poterla togliere prima dell'inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa per il trasporto, prima dell'inumazione deve essere tolta la cassa di metallo a cura della ditta che ha effettuato il trasporto. Se l'Autorità sanitaria competente non consente l'operazione suddetta, dovranno essere realizzate sulla cassa metallica tagli di opportuna dimensione anche asportando, temporaneamente e se necessario, il coperchio della cassa di legno per tagliare lo zinco all'altezza dei piedi della salma e riporvi sopra il coperchio. In tal caso comunque la profondità della fossa dovrà essere maggiore di metri 2. L'Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Articolo 67 - Fosse singole**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Articolo 68 - Modalità di sepoltura per inumazione**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 64.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e di zinco.

### **Articolo 69 - Fiori, aiuole ed arbusti**

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### **Articolo 70 - Caratteristiche e dimensioni delle lapidi**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di m. 1,20 di lunghezza, m. 0,60 di larghezza e m. 1,20 di altezza.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
5. La sistemazione provvisoria della tomba va fatta secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.

## **CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE**

### **Articolo 71 - Loculi e aree concedibili ai privati**

Il comune pone a disposizione dei privati loculo ossari per la raccolta dei resti **da esumazione** e loculi cinerari.

### **Articolo 72 - Atto scritto di concessione**

1. La concessione dei loculi, delle aree private e delle nicchie per le urne cinerarie e le cassette ossario devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### **Articolo 73 - Tariffe di concessione**

1. Le tariffe di concessione riguardanti l'articolo precedente, sono fissate con deliberazione **della Giunta comunale**.
2. Le spese di manutenzione delle tombe dei campi comuni e dei loculi ossario, sono a carico dei privati.

## **A) TUMULAZIONI**

### **Articolo 74 - Obbligo di duplice cassa**

1. I resti destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/1990.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Articolo 75 - Modalità concessione dei loculi**

1. I loculi **possono contenere una o più urne cinerarie o urne ossario.**
2. La concessione avviene all'atto della morte, su richiesta dei famigliari e ha la durata di anni 20 dalla data del decesso.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali **nell'ossario comune e le ceneri nel cinerario comune.**
4. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un periodo di 10 anni, anche essi rinnovabili alla scadenza, dietro pagamento del diritto di concessione in vigore previsto dalle tariffe.

#### **Articolo 76 - Collocazione delle ceneri e resti mortali in loculi ossari o cinerarie**

1. La collocazione delle ceneri o resti mortali nel loculo concesso avverrà a cura del comune che vi provvederà con idonea attrezzatura.
2. La chiusura del loculo verrà fatta a cura dell'addetto comunale con mattoni di spessore non inferiore ai 15 cm intonacati nella parte esterna o con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore ai cm. 3, sigillato con cemento, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
3. A richiesta scritta dei familiari del defunto, possono essere collocate nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia, se lo spazio lo consente, anche cassetine di zinco sigillate contenenti i resti mortali di familiari esumati, e le urne cinerarie con indicato sulle stesse le generalità del defunto, a cui appartenevano.
4. Nelle nicchie ossario saranno deposte le urne per le ceneri e le cassetine-ossario di zinco, avendo cura che il nome e cognome, data di nascita e morte del defunto vengano evidenziate sulla targhetta sovrapposta. In ogni nicchia è possibile, se lo spazio lo consente, deporvi più urne o cassetine ossario a richiesta scritta dei familiari. La concessione di tali nicchie avrà durata ventennale; alla scadenza potrà essere rinnovata per altri **10 anni**, senza la possibilità di ulteriori proroghe; l'assegnazione avverrà secondo le modalità previste per l'assegnazione dei loculi, pagando la relativa tassa. Sulla piastra, che chiude la nicchia, potranno essere apposti i nomi, una luce votiva e un piccolo porta fiori a cura dei familiari. L'addetto comunale provvederà a richiudere la nicchia con l'apposita piastra in marmo.
5. Le urne cinerarie non possono essere inumate nei campi comuni; in caso di apposita richiesta in vita del defunto o dei suoi familiari l'urna potrà essere inumata, se collocata prima all'interno di un manufatto di cemento o metallo ermeticamente chiuso ed il tutto inumato in una tomba di qualche familiare. L'esumazione delle ceneri avverrà contemporaneamente con esumazione della salma e in mancanza di disposizione dei familiari verranno deposte nel cinerario comune.
6. Le nicchie ossario saranno concesse all'atto della cremazione di salme o di esumazione dei resti mortali su domanda di familiari o eredi, iniziando dalla fila in basso, da sinistra a destra dell'arcata, e salendo in linea orizzontale.
7. Nella stessa nicchia vi possono essere collocate più urne cinerarie e **urne ossario**, se ci stanno, versando per **la prima la tariffa di concessione e per le altre la tariffa stabilita con delibera di Giunta relativa all'apertura e chiusura loculo.**
8. La cessazione della concessione della nicchia decorre dalla data di reposizione della prima urna o cassetina ossario, che vi è stata tumulata.

#### **Articolo 77 - Decorazioni, abbellimenti e iscrizioni**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi dei colombai e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.
2. Le pietre di chiusura dei loculi e dei colombai devono essere uguali per tutti.
3. Le iscrizioni sulla pietra di chiusura del loculo ossario sono a carico dei privati, e devono essere eseguite con caratteri di metallo in rilievo.

### **B) TOMBE DI FAMIGLIA**

#### **Articolo 78 - Durata della concessione di aree**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 9 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, sono revocate, quando siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza

del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

#### **Articolo 79 - Costruzioni nelle aree private date in concessione**

1. Le costruzioni nelle aree private date in concessione dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della commissione edilizia e dell'APSS. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'APSS.

#### **Articolo 80 – Interruzione anticipata della concessione**

I resti delle tombe di famiglia concesse in perpetuo, qualora sia completato il processo di mineralizzazione verranno raccolti in cassetta di zinco e depositi in loculo ossario in forma gratuita per la durata anni 20, prorogabili di altri 10 a pagamento.

### **CAPO XI- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 81 - Esumazioni e estumulazioni delle salme**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'APSS, salvo quanto previsto al comma 2
2. Se necessario, l'APSS supporta, fornendo pareri e indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione o di estumulazione e su richiesta del comune in casi specifici assicura la presenza di personale sanitario alle operazioni medesime.
3. Le operazioni verranno svolte previa chiusura al pubblico del cimitero.

#### **Articolo 82 - Esumazioni ordinarie e straordinarie**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione. Con l'occasione devono essere rimosse anche le lapidi di un congruo numero di fosse prossime per consentire i lavori di movimento terra, applicando le disposizioni di cui all'art. 88, al fine di scavare le nuove fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le esumazioni straordinarie si fanno qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per disseppellire i cadaveri al fine di provvedere al loro trasporto in altre sepolture o alla cremazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale dovrà essere trasferito preferibilmente in altra fossa nel campo indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile, o in alternativa permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, oppure essere avviata a cremazione;

Per i resti mortali non completamente scheletrizzati da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. E compito dell'incaricato del servizio cimiteriale stabilire se i resti mortali sono o meno completamente mineralizzati.

Il tempo di reinumazione nel campo degli indecomposti viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Terminato il periodo di reinumazione si provvederà a scavare la nuova fossa quando ci sarà la necessità di inumare una nuova salma.

#### **Articolo 83 - Divieto apertura dei feretri**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

#### **Articolo 84 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo normale di rotazione, vengono regolate con ordinanza del Sindaco e si provvede seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

#### **Articolo 85 - Rinvenimenti**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa e i resti completamente mineralizzati che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda scritta di raccogliercle per deporle in altre tombe o in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto a mente del precedente art. 50, comma 1. Le cassette possono essere poste nelle nicchie di cui ai precedenti artt. 75 e 76 predisposte nei quattro cimiteri oppure nel loculo, accanto al feretro di qualche familiare, se c'è lo spazio sufficiente oppure in sepolture private.

Non sussistendo richieste in tal senso le ossa saranno deposte nell'ossario comune oppure lasciate nella fossa.

3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia, che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

4. A richiesta scritta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che i resti mortali rinvenuti al momento delle esumazioni ordinarie vengano raccolti in cassette di legno e depositi nella tomba di altro familiare alla profondità di 1 metro, secondo una longeva tradizione locale, non sussistendo controindicazioni di carattere sanitario.

#### **Articolo 86 – Gestione dei rifiuti**

1. I rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione fanno parte dei rifiuti urbani, tranne l'eventuale presenza di resti umani che rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari.

2. La normativa di riferimento individua i seguenti rifiuti quali rifiuti da esumazione ed estumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- c) avanzi d'indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo).

3. Ai fini della gestione materiale di tali rifiuti si fa riferimento al DPR 254 del 15/07/2003 e precisamente:

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di incenerimento per urbani).

8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

9. Fermo restando quanto sopra, trattandosi di rifiuti urbani, vigono tutte le norme declinate al riguardo dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 87 - Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate con ordinanza del Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, se non completamente scheletrizzati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni oppure di 2 anni se trattate con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell'APSS.
5. Su richiesta scritta dei familiari, le salme estumulate potranno essere avviate a cremazione. In tale caso le spese sono completamente a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 88 - Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'APSS.
2. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura della ditta incaricata, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Le esumazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, per trasporto salma in altri cimiteri o per ordine dell'Autorità Giudiziaria saranno eseguite a cura di ditta all'uopo incaricata con spese a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 89 - Estumulazioni straordinarie**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.
2. Qualora l'APSS constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 82.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'APSS, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco. Alle esumazioni devono sempre assistere personale del comune e l'ufficiale sanitario.
4. Per i trasporti fuori comune delle salme esumate in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

#### **Articolo 90 - Verbale delle operazioni**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso la struttura comunale del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.
2. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
3. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

#### **Articolo 91 - Caso di morte per malattia infettiva**

1. È proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'APSS abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Articolo 92 - Divieto di esumazione straordinaria**

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Articolo 93 - Divieto di intervento sulle salme**

1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il personale del comune è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'APSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Articolo 94 - Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante, ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.
5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non sono servizi erogati dal comune e non entrano nel tariffario comunale. Esse sono eseguite a cura e spese dei richiedenti da parte di ditte da loro appositamente incaricate.
6. nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto e interesse dei privati, saranno versate alla cassa comunale le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale fissate con delibera di Giunta.

### **CAPO XII - PULIZIA DEL CIMITERO**

#### **Articolo 95 - Esecuzione di opere**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 65 e 70.

#### **Articolo 96 - Apertura dei cimiteri**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **Articolo 97 - Introduzione di animali o veicoli**

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime senza attraversare le fosse.

#### **Articolo 98 - Cura e pulizia dei viali**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

#### **Articolo 99 - Cura delle lapidi**

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'Amministrazione comunale sistemare il terreno e il monumento sarà sistemato a cura dei famigliari.

#### **Articolo 100 - Rimozione di ornamenti**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Articolo 101 - Divieto di asportazione**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

#### **Articolo 102 - Divieto di danni**

1. È assolutamente proibito recare danno o sfregio alle lapidi, ai muri, alle cappelle e a qualsiasi altra opera.  
2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 103 - Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie**

1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Articolo 104 - Obbligo di contegno decoroso**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

### **CAPO XIII - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

#### **Articolo 105 - Competenze e attribuzioni**

1. La custodia del cimitero è affidata agli uffici delegati del comune. Tale custodia è affidata dal Comune ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero. Il Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie è responsabile per quanto riguarda l'igiene del cimitero.

#### **Articolo 106 - Compiti dei custodi**

1. La custodia del cimitero riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.  
2. Deve inoltre essere custodita la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

#### **Articolo 107 - Adempimenti e doveri dei custodi**

L'ufficio comunale competente deve:

- a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci ecc.;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- i) avvertire l'APSS per tutte quelle necessità che si presentano in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

## CAPO XIV - SANZIONI

### Articolo 108 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, RD 1265/1934, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche.

## CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 109 - Entrata in vigore

Il presente regolamento aggiornato entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi di legge.

### Art. 110 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici od eccezionali, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione di esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal Municipio e dagli edifici comunali, nell'affissione di annunci funebri, in cui il Sindaco esprime a nome dell'Amministrazione comunale la pubblica partecipazione di cordoglio per l'avvenimento luttuoso e nel far risuonare i rintocchi funebri della campana, secondo la tradizione locale.
3. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.
5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
6. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali, che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
8. Per il decesso del Sindaco, dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco è disposto un servizio d'onore di un plotone di vigili del fuoco volontari accanto alla bara.
9. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori, munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Isera".

### Art. 111 - Disposizioni generali

Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede all'inumazione come previsto all'art. 37.

E ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto, oltre il predetto termine in un loculo libero del cimitero, unicamente nei seguenti casi:

- a) effettuazione di lavori di ripristino della tomba privata destinata ad accogliere il defunto;
- b) presenza di una volontà del defunto o per il defunto di una concessione di sepoltura privata con progetto approvato ed in fase di realizzazione;
- c) per il trasporto all'estero in attesa delle documentazioni necessarie.

La tumulazione provvisoria è effettuata con il doppio feretro di legno e zinco debitamente chiusi e saldati e la durata massima consentita è per i casi di cui al punto a) del comma precedente tre mesi, punto b) sei mesi;

punto c) un mese. Scaduti i termini senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune.

#### **Art. 112 - Obblighi del comune**

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.
2. È dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti ed imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti ed oggetti depositi sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.

#### **Art. 113 - Zone di rispetto cimiteriali**

1. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriali possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, come previsto dall'art. 75, comma 4, L.P. 11.9.1998 n. 10.

#### **Art. 114 - Sistemazione ed ampliamento dei cimiteri**

1. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione (art. 75 comma 5 L.P. 11.9.1998 n. 10).
2. I cimiteri esistenti, anche in caso di ampliamento, possono mantenere la recinzione nella forma e nelle dimensioni precedenti ai sensi dell'art. 75 comma 6 L.P. 11.9.1998 n. 10.

#### **Art. 115 - Strutture in consorzio**

1. Il Comune può costituirsi in consorzio coi comuni contermini ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti DPR 285/1990 (art. 75 comma 7 L.P. 11.9.1998 n. 10).

#### **Art. 116 - Progetti tombe di famiglia**

1. È fatto obbligo di presentare in Comune entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento un progetto aggiornato con elaborati grafici delle tombe di famiglia, con indicati i numeri dei posti occupati con ogni informazione utile al riguardo e il numero dei posti ancora liberi.
2. I progetti aggiornati sono soggetti alle procedure di riapprovazione, come previsto all'art. 79.
3. In caso di mancata presentazione del progetto o in caso di mancata riapprovazione dello stesso è fatto divieto di nuove sepolture.
4. Per particolari e motivate necessità il Sindaco potrà di caso in caso prorogare il termine di 6 mesi.

#### **Art. 117 - Lapidi comunali per iscrizioni ricordo**

1. Nei cimiteri comunali di Isera, Marano, Patone e Lenzima sono poste a cura dell'Amministrazione comunale delle lapidi in marmo da utilizzare per l'apposizione delle generalità dei defunti che avevano avuto sepoltura nel cimitero, il cui ricordo si vuole perpetuare anche dopo la loro esumazione, estumulazione o dispersione delle ceneri, a richiesta dei familiari od eredi.
2. Tale utilizzazione può essere riservata anche per ricordare persone decedute all'estero, che in vita erano state residenti nel Comune di Isera oppure risultavano iscritte nell'AIRE di questo Comune.
3. Ad avvenuta esumazione od estumulazione o dispersione delle ceneri in natura o nel cinerario comune, i familiari o gli eredi del defunto possono presentare domanda in Comune per l'utilizzazione di uno spazio sulle lapidi messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, al fine di apporvi il nome e cognome del defunto con l'anno di nascita e di morte ed un eventuale fotografia. La domanda deve essere sottoscritta da

un familiare od erede e reca l'autorizzazione da parte del funzionario responsabile con l'assegnazione dello spazio. Le relative operazioni sono a carico del richiedente,

4. Lo spazio per terra sotto dette lapidi può essere occupato da lumini o vasi di fiori solo nella prima settimana di novembre; per il restante periodo dell'anno è vietato collocarvi lumini e fiori.

5. Il Comune si riserva il diritto di modificare la posizione di tali lapidi all'interno del cimitero, qualora fossero di intralcio all'esecuzione di opere cimiteriali ovvero per una collocazione più idonea e funzionale delle stesse. Spetta al Comune decidere nel tempo la rimozione di dette lapidi senza obblighi verso i richiedenti.